

COMUNE DI FONTANAFREDDA
AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (Art. 40, c. 3-sexies, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Modulo I: la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo per le risorse decentrate del Comune è stato costituito con determinazione del Responsabile dell'Area 1 Amministrativo-Finanziaria n. 761 del 19/11/2021 in applicazione del CCRL 15/10/2018:

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
	1	A	917,00	917,00
	11	B	1.016,00	11.176,00
	14	C	1.177,00	16.478,00
	4	D	2.271,00	9.084,00
		PLS	1.012,00	0,00
	7	PLA	1.124,00	7.868,00
	1	PLB	1.944,00	1.944,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	38			47.467,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

cessazioni 2019

2.058,16
1.196,52
466,90

3.721,58

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità

Data	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
	0	A	917,00	0,00
	0	B	1.016,00	0,00
	4	C	1.177,00	4.708,00
	2	D	2.271,00	4.542,00
		PLS	1.012,00	0,00
	0	PLA	1.124,00	0,00
	0	PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	6			9.250,00

Trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.

Data del trasferimento	N. Unità	Categoria	Importo annuo	
		A	917,00	0,00
		B	1.016,00	0,00
		C	1.177,00	0,00
		D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	0,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
				0,00
TOTALE RISORSE STABILI				60.438,58

Sezione II: Risorse variabili:**Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio**

Situazione al 31/12/2016 N. Unità Categoria Importo annuo

1	A	586,00	586,00
11	B	586,00	6.446,00
14	C	586,00	8.204,00
4	D	586,00	2.344,00
	PLS	586,00	0,00
7	PLA	586,00	4.102,00
1	PLB	586,00	586,00
	PLC	586,00	0,00
	FA	586,00	0,00
	FB	586,00	0,00
	FC	586,00	0,00

38

22.268,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni

10.695,77

b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza

0,00

c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi

N. Unità a tempo DETERMINATO (+ 6 mesi)	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI	
0	A	586,00	0,00
0	B	586,00	0,00
0	C	586,00	0,00
0	D	586,00	0,00
0	PLS	586,00	0,00
0	PLA	586,00	0,00
0	PLB	586,00	0,00
0	PLC	586,00	0,00
0	FA	586,00	0,00
0	FB	586,00	0,00
0	FC	586,00	0,00

Trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.

Data del trasferimento	N. Unità	Categoria	Importo annuo	
		A	586,00	0,00
		B	586,00	0,00
		C	586,00	0,00
		D	586,00	0,00
		PLS	586,00	0,00
		PLA	586,00	0,00
		PLB	586,00	0,00
		PLC	586,00	0,00
		FA	586,00	0,00
		FB	586,00	0,00
		FC	586,00	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI				32.963,77
TOTALE FONDO 2021				93.402,35

Sezione III: L.R. 23/2019

L'art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017 dispone che: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Ai sensi del comma 17 dell'art. 10 della L.R. 23/2019, nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 18/2015, al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 del 15.10.2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

VISTA la L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2 bis, che prevede che al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con la legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2 comma 2 ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18 comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19 comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare: la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14/12/2020 di determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche per l'Immigrazione del 30/12/2020 avente ad oggetto "Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia";

Sulla base della summenzionata normativa pertanto:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli in materia di personale comunque denominati;
- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore 2016 (di cui al D.Lgs 75/2017) mentre permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).

Per tale motivo il Fondo da quest'anno non risulta decurtato nel suo utilizzo.

Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	60.438,58
RISORSE VARIABILI	32.963,77
	93.402,35

Sezione V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Come previsto dalla Circolare 25 della RGS, date le risorse del Fondo, alcune poste hanno sostanzialmente natura obbligatoria e non sono per tanto oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale, il salario aggiuntivo come definito a livello di CCRL).

Voci a Bilancio

Straordinario	6.032,00
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio (nel limite del 2016)	29.760,11

Voci a Fondo

Progressioni economiche 2021 (già attribuite)	45.239,92
---	-----------

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste oggetto di negoziazione risultano:

PRODUTTIVITA'/PROGRESSIONI ECONOMICHE	37.466,66
---------------------------------------	-----------

di cui massimo per progressioni economiche	8.000,00
--	----------

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

STRAORDINARIO	6.032,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2021 (già attribuite)	45.239,92
INDENNITA' (limite massimo)	29.760,11
PROGRESSIONI ECONOMICHE (da attribuire 2021)	8.000,00
PRODUTTIVITA'	29.466,66

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**
Le risorse stabili ammontano ad euro 60.438,58 e sono riferite, in via prioritaria, alle progressioni orizzontali.
- b. **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL. La presenza del sistema di valutazione e misurazione della prestazione approvato dal Comune e in recepimento del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, e della L.R. 18/2016 garantisce il rispetto dei principi di selettività e premialità del merito.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Il valore complessivo del salario accessorio 2021 del Comune supera il corrispondente importo del salario accessorio del 2016 stante la normativa vigente di cui alla L.R. 18/2015 per come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al salario accessorio dall'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2021, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il valore complessivo del salario accessorio 2021 del Comune può superare il corrispondente importo del salario accessorio del 2016 secondo quanto previsto dalla LR. 18/2015 per come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione
ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le poste del Fondo trovano copertura nella Miss. 1- Progr. 11 – Capitolo 990/1
PEG: DG 67 del 31/05/2021 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO